

ALL. 1

COMUNE di PARMA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL**

**TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(TARES)**

Approvato con delibera di C.C. n. 84 del 08 / 10 /2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani.....	4
Art. 4 - Soggetto attivo.....	5
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	5
Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo.....	5
Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	5
Art. 7 – Superficie degli immobili.....	6
Art. 8 – Esclusioni dal tributo.....	7
Art. 9 - Agevolazioni socio assistenziali e di solidarietà.....	9
TITOLO III – TARIFFE	10
Art. 10 – Competenze degli Enti – Art.10 bis Costo di gestione e piano finanziario.....	10
Art. 11 - Determinazione della tariffa.....	12
Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo.....	13
Art. 13 – Categorie di utenza.....	14
Art. 14 - Scuole statali.....	15
Art. 15 – Tributo giornaliero.....	15
Art. 16 - Tributo provinciale.....	16
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	16
Art. 17 - Riduzioni per distanze o interruzioni prolungate.....	16
Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche.....	17
Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	19
Art. 20 – Superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali.....	19
Art. 21 – Riduzioni per la raccolta differenziata.....	21
Art. 22 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni.....	22
TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	23
Art. 23 – Tributo sui servizi indivisibili del Comune.....	23
TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	23
Art. 24 - Dichiarazione.....	23
Art. 25 – Attività di controllo e sanzioni.....	24
Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.....	26
Art. 27 – Riscossione.....	27
Art. 28 – Rimborsi e compensazione.....	28
Art. 29 – Riscossione coattiva.....	29
TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie	29
Art. 30 - Clausola di adeguamento.....	30
Art. 31 - Disposizioni transitorie.....	30
Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni.....	30

ALLEGATO A - Categorie di utenza 31

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011, (convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011) e del D.L. 102/2013, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di PARMA n. 11 del 29 novembre 2010 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato al comma precedente.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, si rimanda, recependole integralmente, alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di PARMA n. 11 del 29 novembre 2010 e s.m.i..

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, comma 2.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 24 o i

componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza, il possessore dell'immobile.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 – Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
4. Per l'anno 2013, e comunque fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tariffa integrata ambientale (TIA 2), prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 24, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
5. Il calcolo da superficie calpestabile a catastale sarà applicato a seguito di rilevazione unitaria sul territorio. Ai fini del recupero/sanzioni anni pregressi, non saranno considerati scostamenti dipendenti dalla diversa metodologia di calcolo.
Parimenti gli eventuali recuperi/restituzioni per gli anni pregressi derivanti da eventuali accertamenti mediante attività straordinarie di bonifica e riallineamento della banca dati saranno comunque calcolati con il metodo di misurazione della superficie previgente e cioè con la calpestabile per gli anni pregressi.

Art. 8 – Esclusioni dal tributo

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - c) le aree adibite a verde.
 - d) I plateatici di pubblici esercizi e le occupazioni di suolo pubblico, già soggetti a cosap, salvo i casi di cui al successivo art.15.

2. Non sono, inoltre, soggetti al tributo, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- c) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso e sale di esposizione museale. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, seminari, conventi, monasteri, locali in cui si esercita la catechesi e/o l'educazione religiosa dei fedeli, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati;
- e) le unità immobiliari sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua ed energia elettrica);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- i) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree di parcheggio calcolate in misura doppia rispetto a quelle stabilmente delimitate;
- j) i locali e le aree industriali o artigianali intercluse con apposite recinzioni alla presenza umana ove insistono impianti completamente automatizzati.

3. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli quali parcheggi dipendenti e clienti, aree pubbliche adibite a parcheggio o sosta regolamentata anche a pagamento;

4. Non sono in particolare soggette a tariffa le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola;
5. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 9 – Agevolazioni socio assistenziali e di solidarietà

1. La agevolazione per il pagamento della TARES è prevista nei casi riconosciuti, nella misura e con le modalità, come specificato nei punti seguenti.
2. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali può accordare ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che risultano in carico ai Servizi sociali, l'esenzione dal pagamento totale o parziale della tariffa, nel limite dell'importo allo scopo indicato nel piano finanziario annuale relativo al Tares.
3. Ai fini della applicazione delle esenzioni, deve pervenire dai Servizi sociali e Servizio Tributi del Comune di Parma, la comunicazione dell'elenco dei soggetti di cui al comma precedente completo dei dati identificativi dell'utente e della rispettiva unità abitativa, almeno 45 gg prima della scadenza finale della rata Tares.
4. Viene riconosciuta l'agevolazione, anno per anno, della tariffa rifiuti relativamente ai locali ed alle aree destinati allo svolgimento dell'attività del proprio settore, alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale –ONLUS che ne abbiano fatto richiesta, ma in misura differenziata in relazione alla loro classificazione:
 - a) agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle coop.sociali di cui rispettivamente alle leggi n.266/91, n.49/87, n.381/91 il riconoscimento della riduzione è pari al 80% oppure, se iscritte anche all'Albo comunale delle Libere Forma Associative, la riduzione è pari al 100%;
 - b) alle Onlus riconosciute ai sensi della legge 460/97 (ossia diverse dalle precedenti Onlus di diritto) si riconosce la riduzione pari al 30% oppure, se iscritte anche all'Albo comunale delle Libere Forma Associative, la riduzione è pari al 50%

- 4.bis Nelle more dell'attivazione dell'Albo comunale delle Libere Forme associative, per l'anno 2013 le riduzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono riconosciute nella misura più elevata.
5. Ai fini della applicazione delle agevolazioni di cui al comma precedente deve pervenire dal Settore Welfare e Servizio Tributi del Comune di Parma, la comunicazione dell'elenco dei soggetti di cui al comma precedente completo dei dati identificativi dell'utente e della rispettiva unità immobiliare, almeno 45 gg prima della scadenza finale della rata Tares.
6. L'elenco di cui al comma precedente viene redatto sulla base di documentazione comprovante la classificazione della Onlus, l'inserimento nei registri provinciali o Regionale o all'anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze e se nel caso, all'Albo comunale delle libere forme associative, nonché la dichiarazione del legale rappresentante che l'organizzazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale di prestazioni rese prevalentemente da personale volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno.
7. In caso di mutamento di classificazione in corso dell'anno a cui si riferisce la riduzione, l'organizzazione è obbligata a darne tempestiva comunicazione e l'agevolazione viene commisurata in dodicesimi, per i mesi interi di applicabilità. In caso di mancata comunicazione di mutamento delle condizioni, l'agevolazione indebitamente goduta dovrà essere risarcita al Comune che si riserva ogni azione anche per il recupero coattivo.
8. Gli importi delle esenzioni previste dal presente articolo sono annualmente quantificate e inserite nel piano finanziario e, se a carico del bilancio comunale, inseriti negli interventi a tale scopo destinati.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 - Competenze degli Enti

1. Atersir, in applicazione della legge regionale dell'Emilia Romagna, n. 23 del 23 dicembre 2011, svolge le proprie funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed è, in particolare, competente per:
- fissare i costi unitari del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in omogeneità fra i territori comunali della regione
 - formalizzare l'affidamento del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti al soggetto gestore

- assumere le deliberazioni propedeutiche ai successivi atti deliberativi dei Comuni in materia di piani finanziari
2. Il settore Ambiente dell'amministrazione comunale è competente per :
- determinazione delle modalità e del costo del servizio raccolta rifiuti,
 - determinazione dei coefficienti relativi alle diverse attività e quantità di rifiuto da esse prodotto,
 - supervisione tecnico amministrativa sull'affidamento di Atersir a Iren per il servizio svolto,
 - proposta di atti di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe (utenze domestiche e non domestiche),
 - proposta di liquidazione delle fatture attinenti i servizi svolti da Iren
3. Il Servizio Tributi della Amm.ne Comunale è competente per
- previsione di stanziamento di bilancio,
 - proposta atti deliberativi di approvazione del regolamento Tares,
 - controllo applicazione della tariffa e accertamento dell'entrata da riscossione.

Art. 10 bis – Piano finanziario e costi di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e terrà conto anche di tutte le somme che il gestore è tenuto a versare a titolo di imposte, canoni, tasse, tributi vari.
2. Detti costi, che risulteranno dal piano economico finanziario, potranno essere liquidati con modalità di prezzo chiuso con modalità che saranno normate con apposito disciplinare.
3. Il tributo comunale riscosso va anche a copertura del costo dei servizi amministrativi del Tares (bollettazione, sportello, riscossione ordinaria e coattiva) che potranno essere esternalizzati con modalità da normare con apposito disciplinare.
4. I costi considerati dal Piano economico finanziario vanno determinati in base al tariffario annuale del servizio approvato da ATERSIR e il Piano Economico Finanziario sarà approvato annualmente da ATERSIR in quanto affidatario del servizio al Gestore,
5. Il piano finanziario, ai fini dei successivi atti del Comune per l'applicazione della tariffa ai cittadini e ai fini del pagamento del servizio al Gestore, sarà corredato di relazione illustrativa dei livelli quali-quantitativi del servizio per l'anno di riferimento, previa

indicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

6. Il Piano Finanziario altresì riepiloga distintamente
 - a) costo del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati
 - b) costo gestione amministrativa del Tares
 - c) eventuali recuperi e scostamenti di gettito anni precedenti, attivi o passivi
 - d) accantonamento di integrazione economica della riscossione per costo della gestione contenzioso e non riscosso,
 - e) accantonamento per agevolazioni ed esenzioni da regolamento non diversamente coperti dal bilancio comunale,
 - f) la contribuzione ministeriale per le scuole e altre entrate.
7. Ai fini della determinazione del costo dei servizi che verranno svolti e fatturati dal gestore, sono da considerarsi unicamente le suddette voci a) e b). Dagli importi fatturati andranno detratti gli eventuali conguagli degli anni precedenti.
8. Per la determinazione della tariffa Tares va considerata la somma delle voci a), b), c) d), e) e f) ossia dei costi dei servizi resi, dell'accantonamento per gestione contenzioso e per sconti, nonché del contributo ministeriale per le Scuole Statali e il recupero costi di cui all'art.15 comma 2.
9. Eventuali scostamenti di gettito, di cui alla precedente voce c), potranno essere presi a riferimento per diminuire o aumentare la previsione dell'entità dell'accantonamento nel piano finanziario.

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 -04-1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata con specifico piano tariffario, sulla base del Piano Finanziario, da adottare con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto della previsione del bilancio relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione del piano tariffario , anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro la prima emissione di acconto, in prima applicazione e salvo conguagli si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. Le tariffe sono articolate in base a criteri e categorie di cui al DPR 158/1999, come elencate nella tabella allegata (all. A) al presente regolamento. La tariffa per utenza domestica si compone di parte fissa (unitaria per metri quadrati di superficie) e parte variabile, entrambe crescenti in funzione del numero di componenti, rispettivamente secondo i coefficienti k_a e k_b , precisati nel piano tariffario e comunque nei limiti fissati dal DPR 158/99.
6. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/99, a favore delle utenze domestiche, come evidenziate all'art. 8 e all'art.21 del presente regolamento.
7. In relazione alla attuazione e gradualità progetti ambientali messi in atto dal Comune (abolizione cassonetti, conferimento mirato, ecc.), la tariffa potrà essere calcolata, tutta o in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri tariffari, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe Tares.
8. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta sia territoriale che svolto presso i Centri Di Raccolta Differenziata (CDRD). La quota puntuale o la agevolazione premiante eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti differenziati, agisce sul calcolo della tariffa. I relativi parametri tariffari, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe Tares.

Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione

o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche **residenti**: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 (sei) mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art.24.
 - b) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 - c) Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, e purché non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione del tributo per 1 componente con la riduzione del 30%.
 - d) Utenze domestiche non residenti: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, verrà attribuito un numero presunto di tre occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia di variazione presentata ed alle verifiche di ufficio.

3. Utenze non domestiche: Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella di cui all'allegato A del presente regolamento.
- a) L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dall'allegato A, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
 - b) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile della visura camerale.
 - c) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
 - d) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
 - e) Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

Art. 14 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e conservatori di musica), resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di

uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera, nei casi e con modalità di seguito specificate.

2. Mercati ordinari: per i mercati esistenti o di nuova istituzione o con occupazione non stabile, da formalizzarsi con apposita delibera comunale, il Comune **si rivale** dei costi del servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani ed assimilati, addebitando ai titolari dei banchi il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione del Canone di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche. Tale modalità di contribuzione assolve, all'obbligazione ed agli oneri relativi alla Tares.
3. In caso di manifestazioni temporanee o eventi occasionali quali attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero autorizzati dalla amm.ne comunale (Festival, Concerti, Luna Park, Circhi, Raduni ecc.) fatto salvo l'obbligo della pulizia finale già prevista da regolamento Cosap, il tributo giornaliero per la gestione dei rifiuti urbani sarà rapportato a quello annuale per i giorni di effettiva occupazione e maggiorato del 100%.

Art. 16 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 23.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 17 - Riduzioni per distanze o interruzioni prolungate del servizio

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta o contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore del servizio, nelle zone dove non è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta, la tariffa è applicata al 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 ml calcolata dal confine di proprietà. Sono esclusi ai fini del calcolo delle distanze le strade private e comunque i

percorsi non su suolo pubblico. Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 % della tariffa.

Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. Alle utenze domestiche non stabilmente attive si applica una riduzione della tariffa del 30% . A tal fine per "utenze non stabilmente attive" si intendono le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di occupanti che viene fissato nella misura prevista all'art. 13 del presente regolamento per:

- abitazioni tenute a disposizione da residenti;
- abitazioni tenute a disposizione da non residenti;
- alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10 % della tariffa. La riduzione, per le sole nuove utenze che avviano la pratica del compostaggio domestico, è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, nella quale si attesti:

- che è stato praticato il compostaggio domestico in modo continuativo, e che sia univocamente riconducibile alla singola utenza che ne ha fatto specifica richiesta
- di accettare che in qualunque momento possa essere richiesto, da parte degli incaricati del Comune, l'accesso presso l'utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

4. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata
5. L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.
6. La tariffa è ridotta del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.
7. La superficie delle cantine ad esclusivo servizio di civile abitazione, la superficie per i locali di pertinenza di civile abitazione destinati a ripostigli, stenditoi, solai, soffitte e sottotetti, è ridotta del 50 % solo per la parte fissa, nel rispetto dell'altezza minima di mt. 1,50, sino alla effettiva attuazione dell'articolo n. 9 bis del D.L. 201/2011 e s.m.i.
8. La tariffa è ridotta del 50 % per le nuove abitazioni domestiche dove i servizi a rete (luce, acqua, gas) sono stati attivati solo per prove tecnologiche su dichiarazione della ditta costruttrice. Tale riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di tre (3) mesi.
9. La tariffa è ridotta del 50 % per i fabbricati e le abitazioni in ristrutturazione, ove a causa di tali lavori non sussistano i presupposti per l'occupazione dei locali, su presentazione di apposita documentazione rilasciata dall'ufficio preposto del Comune attestante l'inizio e la fine dei lavori e l'entità degli stessi.
10. La tariffa è ridotta del 50 % per i fabbricati di attività non domestica, ove a causa di cessata o non ancora iniziata attività, non si svolga l'attività stessa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione della Camera di Commercio attestante l'inizio o la fine dell'attività. La riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di mesi 3 nel caso di inizio attività. La riduzione potrà essere riconosciuta anche in presenza di servizi a rete attivi (acqua, elettricità, gas) relativi alla stessa utenza.
11. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni della tariffa di riferimento:
 - agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10 % categoria "Alberghi con ristorante"
 - agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10 % cat. "Alberghi senza ristorante"
 - agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10 % categoria "Ristoranti"

12. La tariffa è ridotta del 40 % per le utenze non domestiche con attività ed esercizi commerciali la cui attività sia danneggiata, in quanto interclusa, per una durata superiore a 3 (tre) mesi, dalla presenza di cantieri aperti per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche. La riduzione sarà del **50%** per i mesi successivi ai primi 6 (sei). La riduzione viene applicata alle utenze non domestiche commerciali ed aperte al pubblico che insistono su piazze, strade pubbliche (o loro tratti). Le utenze aventi diritto alla riduzione vengono specificamente segnalate dai settori competenti, o referenti, dei lavori ostativi, al servizio Tributi per la approvazione della Giunta comunale e comunicate al Gestore della Tariffa. La riduzione vale per l'effettivo periodo di svolgimento dei lavori. A tal fine, oltre alla data di formale apertura del cantiere, come certificata dall'ente preposto, dovrà essere dichiarata, dallo stesso settore competente o referente per i lavori, la data di decorrenza della riduzione tariffaria derivante dalla effettiva situazione di limitazione alla attività delle utenze per effetto dei lavori. Parimenti dovrà essere comunicata al Gestore la data di cessazione di tale riduzione.
13. Le riduzioni di cui al presente articolo non opera per una durata dei lavori inferiore a 3 (tre) mesi e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa della classe di attività corrispondente si applica in misura ridotta del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 20 – Superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolare attività esercitata, la superficie utile di cui al precedente art.7 è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate, rispetto alla superficie metrica rilevabile di:

- lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
- elettrauto	65%
- caseifici, cantine sociali	50%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecnici, ceramiche e smalterie	55%
- officine di carpenteria metallica	55%
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	75%
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	75%
- ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici	
laboratori di analisi	65%
- industrie farmaceutiche	55%
- industrie alimentari	55%

2. Per i distributori di carburanti la tariffa è calcolata forfettariamente in ragione del 40 % della superficie rimanente, calcolata al netto delle esclusioni di cui all'art. 8 del presente regolamento, da riferirsi all'accesso – uscita dei veicoli, dall'area di servizio e di lavaggio automezzi.

Sono commisurate separatamente i locali e le aree diversi da quelli relativi all'esercizio della distribuzione di carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata;

3. Con riferimento ai servizi sanitari (ospedali, case di cura, poliambulatori), in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa, di cui all'articolo 7 del presente regolamento, relativamente alla sola parte variabile, dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio dei servizi sanitari sotto elencati, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate, rispetto alla superficie metrica rilevabile di:

- | | |
|--------------------------------|-----|
| - ospedali | 50% |
| - case di cura, poliambulatori | 50% |
4. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività artigianali o industriali con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
 5. Per fruire della riduzione di superficie prevista nei commi precedenti, l'interessato dovrà produrre la documentazione specificata all'art. 24 del presente regolamento.
 6. L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni precedenti;

Art. 21 – Riduzioni per la raccolta differenziata

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le riduzioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI, così come dei proventi della vendita dei materiali recuperabili .
2. Annualmente saranno definite, contestualmente alla deliberazione sulla tariffe, le modalità di applicazione di eventuali riduzioni destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti.
3. Le riduzioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di zona che nell'anno 2013 saranno applicati nella misura del 3.5% sulle tariffe rifiuti domestici agli utenti residenti nelle zone nelle quali si sia avviata la raccolta differenziata spinta per almeno 6 mesi, salvo essere poi diversamente modulati, di anno in anno, contestualmente alla deliberazione sulle tariffe.
4. Le riduzioni di cui al comma precedente potranno essere diversamente declinate secondo il metodo della misurazione e della Tares puntuale. Tale sistema prevede che la parte variabile della tariffa sia calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti di anno in anno contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

5. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati da provvedimenti di legge o da Regolamenti di gestione rifiuti a valenza territoriale di competenza di ATO o, in loro assenza, dal regolamento comunale, che dimostri, mediante attestazione di altro soggetto che effettua l'attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione del tributo.
6. La riduzione del tributo per rifiuti speciali che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero, è proporzionato alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati avviato al recupero nelle seguenti misure:
 - a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente denominato Max valore assoluto totale (Kg./anno/mq) della classe corrispondente riportato all'Allegato 5 del Regolamento ATO recante i limiti quantitativi per l'assimilabilità, dei rifiuti speciali non pericolosi, a rifiuti urbani; la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
 - b) la riduzione sopra descritta non potrà essere superiore al 35 % del tributo calcolato secondo il D.P.R. 158/1999.
7. La riduzione per rifiuti speciali che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero si applica mediante conguaglio all'atto di successivi pagamenti del tributo previa richiesta di riduzione da presentare entro il 31 gennaio, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati avvenuto nell'anno precedente, al Comune o al Gestore del servizio. Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

Art. 22 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60 % del tributo dovuto.
2. La riduzione di cui al comma 5 dell'art. precedente (avvio a recupero di rifiuti assimilati da parte di utenze non domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall'art. 20, comma 1, del presente regolamento, salvo diversa ed espressa disposizione deliberativa .

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 23 – Tributo sui servizi indivisibili – addizionale da versare allo Stato

1. La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011.
2. Le riduzione e le agevolazioni previste dal presente regolamento si applicano anche alla maggiorazione sui servizi indivisibili.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 24 - Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 6 devono dichiarare su modello predisposto dal Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.

All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione. In caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale; nel caso di invio tramite fax, si considera presentata nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al

secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
5. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
10. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
11. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 25 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile operativo del servizio rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività

organizzativa, gestionale e di controllo, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti alle attività operative del servizio nonché i controlli sul rispetto sulle modalità, che determinano l'entità o le agevolazioni delle tariffe.

3. Dovrà essere altresì nominato il responsabile del tributo nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo secondo quanto previsto all'art.7 precedente, può considerarsi quella calpestable oppure quella pari all' 80 % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R.23-3-1998, n.138.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
6. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il funzionario responsabile provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Sulle somme dovute a titolo di tributo, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
11. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo complessivo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi, non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario responsabile indicato sull'avviso di accertamento, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di due anni. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 25.000,00, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Comune/Funzionario responsabile.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari,

postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
5. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.
6. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 27 – Riscossione

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Il tributo viene liquidato in due rate, comprensive della maggiorazione per i servizi indivisibili e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - 30 aprile: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente, quest'ultimo deve tenere conto anche delle nascite, morti, ed altro avvenute nell'anno precedente e l'acconto relativo al primo semestre,
 - 30 ottobre: è liquidato l'acconto relativo al secondo semestre.È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno-
- 3. Per il solo anno 2013** il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:
 - Dal 16 al 25 giugno: è liquidato l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
 - Dal **01 al 30** novembre: l'acconto relativo al periodo luglio - dicembre.
4. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

5. Per l'anno 2013 l'importo della prima rata è determinato in acconto, commisurandolo al 50 % dell'importo complessivo fatturato nel 2012 in relazione alla Tia2, e di competenza dello stesso anno; l'acconto, sulla base del disposto del D.L.35 del 8 aprile 2013, sarà incassato dal Gestore per conto del Comune con le medesime modalità in uso per il pagamento della Tia 2 nell'anno precedente.
6. La seconda rata sarà calcolata utilizzando i dati esistenti nella banca dati, aggiornati, nonché i dati desunti dalla dichiarazione presentata dal contribuente a base della liquidazione del tributo o, se a disposizione, dai dati accertati; le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza, con indicazione separata delle varie componenti dell'importo dovuto (TARES tassa, TARES addizionale da versare allo Stato, tributo provinciale); il conteggio terrà conto dello scomputo dell'importo richiesto per la prima rata di acconto;
7. Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, quando questa sia superiore a 2.500 €, il Contribuente potrà fare richiesta al Responsabile del Servizio Iren di autorizzazione al pagamento immediato di almeno metà della rata alla scadenza della stessa fissando il pagamento restante a scadenza posticipata ma comunque entro e non oltre i due mesi successivi.
8. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013. La riscossione delle rate diverse dal saldo può essere effettuata inviando ai contribuenti i modelli di pagamento già in uso per la previgente forma di prelievo.
9. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a € 12,00 su base annua, tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a € 12,00, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

Art. 28 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Funzionario responsabile, indicato sugli avvisi di pagamento, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il Funzionario responsabile entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e, se di competenza del gestore, notifica direttamente di accoglimento, totale o parziale del rimborso. Qualora tale provvedimento debba essere emesso dal Comune, il Funzionario responsabile l'esito dell'istruttoria al Servizio tributi del Comune.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di tributo comunale sui rifiuti, escluse le somme dovute a titolo di maggiorazione per i servizi indivisibili. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Comune/Funzionario responsabile comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
6. Non si dà luogo a rimborsi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a 12,00 €

Art. 29 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo, nel qual caso vale quanto già previsto al precedente art.25 comma 11.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 30 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 31 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia 2) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento,

ALLEGATO A - Categorie di utenza

Utenze non domestiche

	Classi di attività
1	Musei, biblioteche, associazioni luoghi di culto
1a	Scuole
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari, stazione ed aeroporto
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
11a	Enti Pubblici
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, ortofrutta sia al dettaglio che all'ingrosso con superficie superiori mq. 200
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali
27	Ortofrutta sia al dettaglio che all'ingrosso sino alla superficie di mq. 200, banchi mercato ortofrutticolo, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club, sala giochi

Utenze domestiche

Utenze domestiche con 1 componente
Utenze domestiche con 2 componenti
Utenze domestiche con 3 componenti
Utenze domestiche con 4 componenti
Utenze domestiche con 5 componenti
Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre